

SCIOPERO E CONFLITTO NELL'ERA DIGITALE: NUOVE PROSPETTIVE GIURIDICHE

Strike And Conflict In Digital Era: New Legal Perspectives

Simone Caponetti¹

Università degli studi di Padova, Italy

E-mail: simone.caponetti@unipd.it

ORCID: 0000-0003-2578-3454

DOI: <https://doi.org/10.62140/SC1812025>

Recebido em / Received: October 02, 2025

Aprovado em / Accepted: October 27, 2025

SINOSI: Il presente contributo si propone di analizzare, attraverso un approccio giuridico, le recenti ed emergenti forme di conflitto sindacale nell'era digitale, con precipuo riferimento ai fenomeni del net strike, del twitter storm e dell'off simultaneo degli smart workers. L'indagine si articola intorno alla problematica qualificazione giuridica di tali manifestazioni di dissenso collettivo, evidenziando le aporie sistematiche e le criticità inerenti alla loro riconducibilità al diritto di sciopero di cui all'art. 40 Cost. Al contempo, si approfondiscono le ripercussioni di tali nuove dinamiche sulla tenuta dell'ordinamento lavoristico, con particolare attenzione alla loro incidenza sull'effettività della tutela collettiva. In conclusione, si propone una riflessione sulla necessità di un aggiornamento normativo che consenta di armonizzare la garanzia costituzionale del conflitto sindacale con le inedite esigenze poste dalla digitalizzazione del lavoro.

Parole chiave: Sciopero; Lotta sindacale; Nuove forme di lotta sindacale; Net Strike; Twitter Storm; Off simultaneo.

ABSTRACT: This paper aims to analyze, through a legal approach, the recent and emerging forms of trade union conflict in the digital age, with particular reference to the phenomena of net strike, twitter storm and simultaneous off of smart workers. The survey is structured around the legal qualification of such manifestations of collective dissent, highlighting the systematic aporia and criticalities inherent in their attribution to the right to strike as set out in art. 40 Cost. At the same time, it examines in depth the effects of these new dynamics on the working order, with particular attention to their impact on the effectiveness of collective protection. In conclusion, it is proposed a reflection on the need for a regulatory update that would make it possible to reconcile the constitutional guarantee between trade union conflict and the new demands posed by the digitalisation of work.

Keywords: Strike; Union Conflit; New Union Conflit; Net Strike; Twitter Storm; Simultaneous Off.

¹ Ricercatore in Diritto del lavoro. The present article is authorized to be republished by the editor, considering that it has already been previously published in editions of Iberojur Science Press.

INTRODUZIONE

L'avvento della rivoluzione digitale ha comportato un profondo mutamento nelle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa² e, di conseguenza, ha determinato un'evoluzione nelle forme di dissenso collettivo³. L'affermazione di modelli organizzativi del lavoro sempre più svincolati dai tradizionali parametri spazio-temporali ha messo in discussione gli strumenti classici di autotutela sindacale, rendendo necessaria una riflessione sulle nuove modalità con cui il conflitto si manifesta nel contesto digitale⁴.

Le nuove tecnologie hanno reso possibile una connettività costante tra lavoratori e datori di lavoro, riducendo le barriere fisiche che storicamente separavano il luogo di produzione dallo spazio privato del lavoratore⁵. Questo cambiamento strutturale ha avuto ripercussioni dirette sulla capacità del lavoratore di esercitare i propri diritti sindacali in modo tradizionale⁶. La delocalizzazione del lavoro, la gestione algoritmica delle prestazioni e la crescente individualizzazione dei rapporti contrattuali hanno eroso la forza collettiva della rappresentanza sindacale⁷.

Parallelamente, il progressivo aumento del lavoro agile e delle piattaforme digitali ha ridotto il potere contrattuale del singolo lavoratore, rendendo più difficile l'organizzazione di scioperi tradizionali. In questo scenario, il conflitto sindacale ha trovato nuovi strumenti espressivi, che si avvalgono dell'infrastruttura digitale per esercitare pressioni sui datori di lavoro. Il ruolo delle piattaforme digitali come nuovi “luoghi di lavoro” virtuali ha così modificato radicalmente i

² Su queste tematiche: V. MAIO, *Il diritto del lavoro e le nuove sfide della rivoluzione robotica*, in *Arg. dir. lav.*, 2018, p. 1415 e ss., sp. 1439; A. TAMPIERI, *La trasformazione digitale ed organizzativa del lavoro e il rilancio dei processi di apprendimento permanente del lavoratore*, in *Mass. giur. lav.*, 2021, 3, p. 647 e S. MAINARDI, *Rivoluzione digitale e diritto del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 2020, 2, p. 341.

³ Sul punto, S. CIUCCIOVINO, *Lavoro digitale e tutela collettiva*, in *Dir. rel. ind.*, 2018, p. 1043.

⁴ M. FORLIVESI, *Sindacato e lavoratori digitali: organizzazione, rappresentanza, contrattazione*, in *Ec. soc. reg.*, 2019, 1, p. 31; Id. *Alla ricerca di tutele collettive per i lavoratori digitali: organizzazione, rappresentanza, contrattazione*, in *Labour & law issues*, 2018, 1 e A. BELLAVISTA – R. SANTUCCI, *Tecnologie digitali, poteri datoriali e diritti dei lavoratori*, Giappichelli, Torino, 2022.

⁵ Riferisce Valasco, infatti, che “Ha pasado bastante tiempo para que internet pueda constituirse en un espacio neutral para los ciudadanos, entendido este como libre de controles o mecanismo de vigilancia en cuanto a la producción, divulgación e intercambio de contenidos. Desde los años 50, cuando fue pensado como parte de las estrategias militares para gestionar la información, pasando por las sucesivas instancias de control estatal y luego como expresión de un mercado global que precisa de la información para movilizar bienes y servicios, internet se muestra, si no como un espacio de insurrección y contradiscurso, por lo menos como un lugar de disputa”. Così M. VELASCO, *Redes sociales, lo público y lo político en construcción*, in *Rev. lat. com.*, 2013, 121, p. 82.

⁶ Su cui ampiamente, si rinvia a: S. CONTRERAS NAVIDAD, *El derecho de reunión virtual*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016.

⁷ A. ROTA, *Tecnologia e lotta sindacale*, in *Labour & law issues*, 2019, p. 198. Sul punto già A. PESSI, *Unità sindacale e autonomia collettiva*, Giappichelli, Torino, 2007.

meccanismi di aggregazione dei lavoratori, ponendo interrogativi sulla loro capacità di organizzare rivendicazioni collettive in assenza di uno spazio fisico condiviso⁸.

Come da altri osservato⁹, l'efficacia delle tradizionali forme di sciopero nel nuovo panorama del lavoro digitalizzato appare compromessa dalla smaterializzazione del lavoro stesso, con la conseguente necessità di adattare le strategie sindacali alla dimensione virtuale. Questo fenomeno è stato particolarmente evidente nei settori ad alta intensità tecnologica, come la gig economy e il lavoro su piattaforma, in cui l'assenza di un datore di lavoro fisicamente identificabile e la forte dipendenza da algoritmi per la gestione delle attività lavorative hanno reso più complesso l'esercizio del diritto di sciopero¹⁰.

1. BREVE EVOLUZIONE STORICA E QUADRO NORMATIVO DELLO SCIOPERO

Lo sciopero, quale strumento di lotta sindacale, ha subito nel tempo significative trasformazioni, passando da una concezione classica fondata sull'astensione collettiva dal lavoro a forme più complesse e diversificate¹¹. La normativa italiana, in particolare l'art. 40 Cost., riconosce il diritto di sciopero, ma la sua regolamentazione è stata oggetto di interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali contrastanti, specialmente in relazione alle nuove modalità di protesta emergenti nell'era digitale¹².

Un'analisi comparata con altri ordinamenti giuridici evidenzia un quadro frammentato: in alcuni paesi, come la Francia e la Germania, le legislazioni nazionali hanno introdotto forme di regolamentazione specifiche per le proteste digitali, mentre in altri, come gli Stati Uniti, il conflitto digitale è ancora privo di una disciplina organica¹³. Questo scenario così frammentato solleva il

⁸ Sul punto, si vedano: M. T. VIANA, *De la huelga al boicot: los varios significados y las nuevas posibilidades de las luchas obreras*, in *Dir. mer. lav.*, 2024, 1, p. 321; O. LA TEGOLA, *Il conflitto collettivo nell'era digitale*, in *Dir. rel. ind.*, 2020, 2, p. 638 e V. BAVARO, *Lo sciopero e il diritto fra innovazione, tradizione e ragione pratica*, in *Lav. dir.*, 2015, 2, p. 285.

⁹ A. ROTA, *Tecnologia e lotta sindacale*, cit., p. 198

¹⁰ Su cui già, M. FAIOLI, "Jobs App", "Gig economy" e sindacato, in *Riv. giur. lav.*, 2017, 2, p. 291 e B. CARUSO, *Il conflitto collettivo post-moderno: come si adegua il diritto del lavoro*, in *Gior. dir. lav. rel. ind.*, 2002, 93, p. 93.

¹¹ Già osservato, in passato, da G. NICOSIA, *La sostenibile leggerezza del confine tra sciopero e astensione collettiva dei lavoratori autonomi*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, 1, p. 121.

¹² G. ORLANDINI, *Conflitto collettivo*, in *Enc. Dir.*, 2016, p. 95.

¹³ Sul net strike in ambito lavorativo, si veda il *Striking Verizon workers introduce virtual picket line*, People's world, 5 maggio 2016. In dottrina: W. DAUBLER, *La rappresentanza degli interessi dei lavoratori al di là della contrattazione collettiva*, in *Lav. dir.*,

problema della compatibilità delle nuove forme di sciopero con i principi costituzionali e con il diritto europeo, in particolare con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di diritti fondamentali dei lavoratori¹⁴.

2. IL NET STRIKE E IL TWITTER STORM NEL PANORAMA DEL CONFLITTO DIGITALE

Tra le nuove modalità di protesta, il net strike rappresenta una delle forme più dibattute in letteratura¹⁵. Esso consiste in un accesso coordinato e massivo ai siti web aziendali al fine di sovraccaricarne i server e comprometterne il regolare funzionamento¹⁶. Nello specifico, tale forma di mobilitazione si realizza mediante la moltiplicazione delle connessioni contemporanee al sito web aziendale del datore di lavoro, con l'intento di rallentare o impedire il normale funzionamento. Tuttavia, l'elemento qualificante del net strike non risiede nella mera connessione simultanea, bensì in una serie di accorgimenti tecnici mirati che ne consentono l'efficacia, come la disattivazione della *cache memory* per evitare l'accesso ai dati già immagazzinati dal dispositivo dell'attaccante, nonché ulteriori accorgimenti di carattere informatico. Questa forma di mobilitazione è stata adottata in alcuni contesti da movimenti sindacali e gruppi di lavoratori non solo per manifestare dissenso rispetto alle politiche aziendali, ma anche per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su determinate rivendicazioni¹⁷.

2015, 101.; più recentemente, v. D. GOTTLIEB TARAS, J.T. BENNETT, A.M. TOWNSEND, *Information Technology and the world of work*, Routledge, Londra, 2017.

¹⁴ Affrontata ampliamente da V. MAIO, *Attualità del crumiraggio*, in *Arg. dir. lav.*, 2011, p. 523 e, più ampiamente, da G. SCIARRA, *Un confronto a distanza: il diritto di sciopero nell'ordinamento globale*, in *Pol. dir.*, 2012, 2/3, p. 213.

¹⁵ A. ROTA, *Tecnologia e lotta sindacale*, cit., p. 198 e ss., sp. 206 e ss. riconduce il net strike “tra le forme di sciopero-diritto” rilevando la comunanza quanto ai “medesimi scopi” (pp. 207 e 208). Nello stesso senso v. anche P. FERRARI, *Lavoro da remoto e conflitto collettivo durante e oltre la pandemia*, in Quaderni della Commissione di Garanzia Scioperi, Roma, 2021, p. 20 e ID., *Remotizzazione del lavoro e nuove frontiere del conflitto collettivo*, in M. MARTONE (a cura di), *Il lavoro da remoto. Per una riforma dello smart working oltre l'emergenza*, La Tribuna, Milano, 2020, p. 183 e ss., sp. 190 e 191, nei cui scritti prevale la preoccupazione di “superare gli ostacoli derivanti dalla forte connotazione individualistica del lavoro online”, e la finalità di riconsegnare al sindacato margini di azione in tempo di “decollettivizzazione e disintermediazione delle relazioni di lavoro” (sul tema, v. già B. CARUSO, *La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e re-intermediazione*, in *Working Paper C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, n. 326, 2017). Parrebbe favorevole alla assimilazione allo sciopero, ancorché nell'ambito di una trattazione descrittiva del fenomeno, priva perciò di un dichiarato intento qualificatorio, anche M. MARAZZA, *Diritto sindacale contemporaneo*, Giappichelli, Milano, 2022, p. 164.

¹⁶ Esiste un vero e proprio manuale d'uso sulla tematica: AA.VV., *Net Strike. No copyright. ET. Pratiche antagoniste nell'era telematica*, AAA Edizioni, Venezia, 1996.

¹⁷ Di questo avviso: W. DAUBLER, *La rappresentanza degli interessi dei lavoratori al di là della contrattazione collettiva*, in *Lav. dir.*, 2015, 1, 101; cfr. pure R. TASCON LOPEZ, *El esquiroaje tecnológico*, Aranzadi, 2018, p. 125.

Il net strike, però, presenta un complesso problema di legittimità giuridica¹⁸. Se da un lato è volto a esprimere una forma di dissenso collettivo, dall'altro rischia di configurare condotte illecite, assimilabili ad attacchi informatici, come previsto dalla normativa vigente in materia di criminalità informatica¹⁹. La difficoltà di qualificazione giuridica deriva dall'assenza di una specifica regolamentazione del fenomeno: si tratta sicuramente di una protesta sindacale, tuttavia, la sua natura tecnologica la rende suscettibile di essere equiparata a una forma di sabotaggio digitale²⁰.

Parallelamente, il twitter storm, noto anche come tweet bombing o twitter bomb, si configura come una strategia di pressione esercitata attraverso i social media, consistente nell'invio massiccio e coordinato di messaggi diretti ad aziende o istituzioni, con lo scopo di minarne l'immagine pubblica e sensibilizzare l'opinione collettiva sulle problematiche sollevate dai lavoratori²¹. Il danno reputazionale prodotto può risultare particolarmente incisivo, specialmente nei settori nei quali l'immagine aziendale rappresenta un aspetto crociale del business²².

La pervasività dei social media ha reso il twitter storm un potente strumento di protesta, capace di influenzare direttamente le politiche aziendali e di attrarre il sostegno di una più ampia base di utenti e consumatori. Tuttavia, il suo utilizzo solleva questioni complesse legate alla libertà di espressione, alla diffamazione e alla responsabilità per le azioni collettive condotte in rete²³.

3. L'OFF SIMULTANEO E LE CRITICITÀ DELLO SCIOPERO NELLO SMART WORKING

L'off simultaneo rappresenta un'altra forma di mobilitazione collettiva che ha trovato crescente diffusione, ossia la disconnessione coordinata e simultanea degli smart workers dagli strumenti digitali di lavoro.

¹⁸ Affrontato ampliamente da V. MAIO, *Sciopero e conflitto nel lavoro digitale. Osservazioni in tema di net strike, twitter storm e off simultaneo degli smart workers*, in *federalismi.it*, 2022, 17, p. 147. In precedenza, si veda, R. GARCÍA, ¿*El derecho de reunión virtual?*, ¿*Netstrike?* o ¿*Cibermanifestación?* análisis jurídico, in *X Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica: Madrid (España) 22, 23 y 24 de noviembre de 2018*, Antonio Fernández de Buján y Fernández (dir.), Vol. 1, 2019, p. 267.

¹⁹ Cfr. amplius D. GAROFALO, P. GENOVIVA, *Lo sciopero*, Giappichelli, Torino, 1984, pp. 305. Sul tema generale, S. PIETROPAOLI, *Informatica criminale. Diritto e sicurezza nell'era digitale*, Giappichelli, Torino, 2022; F. P. MICOZZI, *Sicurezza informatica. Obblighi e responsabilità dopo il recepimento della NIS2 e la L. 90/2024*, Giuffrè, Milano, 2024.

²⁰ Cfr. A. LASSANDARI, *La tutela collettiva del lavoro nelle piattaforme digitali: gli inizi di un percorso difficile*, in *Labour & law issues*, 2018, p. XVII.

²¹ A. HODDER, D. HOUGHTON, *Union use of social media: a study of the University and College Union on Twitter*, in *New Technology, Work and Employment*, 2015, 3, 173–189 e A. ROTA, *Il web come luogo e veicolo del conflitto collettivo: nuove frontiere della lotta sindacale*, in P. TULLINI (a cura di), *Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 197-212.

²² Cfr. C. FALERI, "Social network" e nuove modalità di autotutela degli interessi collettivi, in *Labor*, 2023, 3, p. 229.

²³ F. SANTONI, *La libertà e il diritto di sciopero*, in *Conflitto, concertazione e partecipazione*, (a cura di) F. LUNARDON, in *Trattato di Diritto del Lavoro*, dirr. M. PERSIANI, F. CARINCI, Cedam, Padova, 2011,

54 e A. PIROZZOLI, *La libertà di riunione in Internet*, in *Dir. inform.*, 2004, 4-5, p. 595-605.

A differenza del net strike e del twitter storm, l'off simultaneo presenta una maggiore affinità con lo sciopero tradizionale, in quanto implica un'interruzione della prestazione lavorativa²⁴. Tuttavia, la peculiarità dello smart working, che si basa su una maggiore flessibilità organizzativa e sulla valutazione per obiettivi, rende tale strumento di protesta meno incisivo rispetto allo sciopero classico.

La legislazione attuale non offre strumenti sufficienti per garantire l'efficacia del conflitto sindacale nel lavoro da remoto, aprendo la strada così a nuove forme di regolamentazione che potrebbero includere il riconoscimento di forme ibride di sciopero digitale²⁵.

4. NUOVE FORME DI LOTTA SINDACALE O NUOVE FORME DI SCIOPERO?

Diversamente dall'orientamento finora predominante in dottrina, secondo cui il problema qualificatorio del net strike e del twitter storm sindacali dovrebbe essere risolto all'interno dell'alveo del diritto di sciopero, si ritiene che tali fenomeni non siano in alcun modo riconducibili a questa fattispecie. Pur potendo essere annoverati nell'ampia e non rigidamente tipizzata categoria delle forme di autotutela collettiva, essi si discostano in modo significativo dallo schema tipico dello sciopero, sia sotto il profilo strutturale che funzionale.

Il net strike sindacale, come precisato meglio prima, consiste in un'azione concertata e collettiva da parte di una pluralità di lavoratori che, previa opportuna proclamazione e organizzazione, orchestrano un attacco informatico di natura simultanea e pervasiva, sebbene non predatoria.

Analogamente, il twitter storm sindacale, si configura come un attacco digitale organizzato nei confronti di un profilo social aziendale, mediante l'uso massiccio e sistematico di hashtag mirati e retweet, al fine di amplificare e diffondere il messaggio contestatario all'interno della piattaforma. Trattandosi di fenomeni non disciplinati da alcuna normativa positiva, non si riscontra un vincolo stringente in ordine alle modalità attuative: si può dunque ipotizzare un'azione analoga condotta su piattaforme diverse da Twitter (ora X), come la diffusione virale di meme satirici o critici nei confronti del datore di lavoro, o ancora il ricorso a pratiche di mail bombing finalizzate a intasare le caselle di posta elettronica aziendali. In alcuni casi, l'azione viene potenziata dall'utilizzo di account fintizi creati ad hoc, mentre in altri è sufficiente il coordinamento spontaneo di soggetti reali.

²⁴ Così, V. MAIO, *Sciopero e conflitto nel lavoro digitale. Osservazioni in tema di net strike, twitter storm e off simultaneo degli smart workers*, cit., p. 147.

²⁵ Sul punto cfr. R. SCIOTTI, *Realtà digitale e nuove dinamiche del conflitto collettivo*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2019, 2/3, p. 273.

Sebbene si possa concordare con l'orientamento che propugna una nozione elastica di sciopero²⁶ – nozione che, in assenza di una definizione legislativa, è necessariamente soggetta all'evoluzione storica del sistema sindacale –, si ritiene che il net strike e il twitter storm non possano rientrare in tale concetto, essendo privi dell'elemento essenziale dell'astensione dalla prestazione lavorativa. Anche nei casi in cui tali forme di mobilitazione siano espressamente promosse da un'organizzazione sindacale e mirino alla tutela di interessi collettivi dei lavoratori, essi rimangono privi della caratteristica qualificante dello sciopero, ossia la sospensione dell'attività lavorativa²⁷. Quest'ultima, infatti, costituisce il denominatore comune delle più autorevoli elaborazioni dottrinali in materia e mantiene un valore identitario imprescindibile, non per un mero formalismo giuridico, ma per il suo consolidato radicamento socio-economico²⁸.

Non convincono, in questo senso, le argomentazioni dottrinali che, nel tentativo di garantire ai partecipanti del net strike e del twitter storm un'immunità disciplinare, enfatizzano la possibilità di estendere il concetto di sciopero a forme di azione positiva, piuttosto che meramente omissiva. È indubbio che lo sciopero, nella sua espressione pratica, si accompagni sovente a condotte commissive, come la diffusione di comunicati, la promozione della partecipazione, l'organizzazione di cortei e il volantinaggio. Tuttavia, queste attività, per quanto meritevoli di tutela costituzionale in quanto strumentali all'esercizio del diritto di sciopero, non ne costituiscono il nucleo essenziale, che rimane ancorato all'elemento dell'astensione lavorativa.

Il riconoscimento costituzionale dello sciopero impone necessariamente di garantirne la praticabilità in concreto, tutelando anche le condotte accessorie che ne assicurano l'efficacia. Tuttavia, da ciò non deriva automaticamente l'estensione della categoria dello sciopero a fenomeni che, sebbene

²⁶ Su cui ampiamente, F. CARINCI, *Il diritto di sciopero: la nouvelle vague all'assalto della titolarità individuale*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2009, 123, p. 423; I. ALVINO, *Il diritto di sciopero e i suoi limiti. Il commento*, in *Lav. giur.*, 2008, 8, p. 829.

²⁷ Così V. MAIO, *Sciopero e conflitto nel lavoro digitale. Osservazioni in tema di net strike, twitter storm e off simultaneo degli smart workers*, cit.

²⁸ La questione discende da quella che F. BORGOGELLI, *Sciopero e modelli giuridici*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 39, all'esito di una attenta disamina terminologica, sintetizza come “vaghezza semantica” del termine sciopero, che di conseguenza espone l'interprete al rischio “di sovrapporre una propria ridefinizione a quella del Costituente”. Condizione di vaghezza che, se ha consentito l'annessione al perimetro dello sciopero dei comportamenti conflittuali in cui l'elemento dell'astensione riguarda solo una parte della prestazione o nei quali si rifiutano specifiche modalità della prestazione di lavoro, rende comunque “incerta” la collocazione “nell'ambito della figura dello sciopero delle fattispecie nelle quali l'elemento dell'astensione è del tutto assente o l'azione di lotta assume forme commissive” (p. 37 e 38). In tema cfr. anche G. BRANCA, *Riflessioni sullo sciopero economico*, in *Dir. lav.*, 1968, p. 151 e L. GAETA, *Le teorie dello sciopero nella dottrina italiana. Una guida alla lettura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, p. 139 ss. Sulla impossibilità per lo sciopero di sottrarsi all'azione definitoria della giurisprudenza impossibile non citare l'insegnamento classico di P. CALAMANDREI, *Significato costituzionale del diritto di sciopero*, in *Riv. giur. lav.*, 1952, 221 ss., su cui, fra i molti, L. MARIUCCI, *Il conflitto collettivo nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1989, p. 1 ss. Cfr. anche le considerazioni di F. CARINCI, *Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1971, p. 25, spec. nt. 51, ivi con richiamo a MENGONI.

finalizzati a esercitare pressione sul datore di lavoro, non comportano la sospensione dell'attività produttiva da parte dei lavoratori. In questa prospettiva, si ritiene che il net strike e il twitter storm debbano essere oggetto di una distinta riflessione giuridica, atta a definirne l'ambito di liceità e a individuare eventuali strumenti di tutela che ne disciplinino l'uso come forme innovative di conflitto collettivo.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Alla luce di tali considerazioni, si perviene alla conclusione che l'immunità disciplinare, quale conseguenza del diritto di sciopero, può certamente estendersi a quelle condotte commissive che risultino strumentali all'astensione dal lavoro e, dunque, funzionalmente accessorie all'esercizio del conflitto collettivo. Tuttavia, una volta accolta tale premessa, appare imprescindibile interrogarsi sulla possibilità di qualificare come sciopero anche un'azione sindacale nella quale la componente commissiva si manifesti in modo del tutto autonomo e svincolato da qualsiasi relazione di strumentalità con l'astensione lavorativa.

In altri termini, si pone la questione di stabilire se possa configurarsi una forma di sciopero priva dell'elemento essenziale della sospensione della prestazione lavorativa, senza tuttavia generare un'indeterminatezza concettuale tale da compromettere la coerenza sistematica dell'istituto.

L'idea che, in ossequio a un'esigenza di modernizzazione degli strumenti di lotta sindacale nel contesto post-moderno, qualsiasi azione intrapresa dal sindacato o dai lavoratori per la tutela di un interesse collettivo possa essere ricompresa nella nozione di sciopero e, dunque, essere automaticamente garantita dall'immunità disciplinare costituzionale, appare eccessivamente estensiva e priva di solide basi giuridiche. L'occupazione, l'attacco o la disattivazione da remoto di uno spazio virtuale utilizzato dal datore di lavoro per finalità imprenditoriali non costituiscono, di per sé, una forma di sciopero e, conseguentemente, non possono beneficiare delle medesime garanzie riconosciute all'astensione collettiva dal lavoro. Tale esclusione si impone a maggior ragione laddove il conflitto sindacale in questione si avvalga della partecipazione non solo dei lavoratori subordinati, ma anche di soggetti estranei al rapporto di lavoro, quali utenti della rete, consumatori, amici e parenti dei dipendenti, in un'inedita commistione di attori che esula dagli schemi classici del conflitto industriale.

Ovviamente, la qualificazione giuridica di ciascuna manifestazione di net strike dipenderà dalle specifiche modalità attuative e dal contesto concreto in cui essa si realizza. Si potrebbe, ad esempio, ipotizzare il caso di un net strike indetto contestualmente a uno sciopero tradizionale, durante l'orario di lavoro, in modo da sovrapporre la paralisi del sito aziendale all'astensione collettiva dal lavoro. In

tal caso, pur in presenza di un'inversione logica del nesso di strumentalità tra la componente commissiva e quella omissiva, la giurisprudenza potrebbe valorizzare la coincidenza temporale tra le due azioni e considerare il net strike come una forma di protesta connessa allo sciopero, arrivando perfino a estendere l'immunità disciplinare ai lavoratori coinvolti nell'attacco informatico. Tuttavia, si tratta di un'ipotesi meramente teorica, che non trova ancora conferma nella prassi e che appare eccessivamente astratta rispetto alla natura effettiva di queste nuove forme di conflitto.

L'esperienza maturata sinora dimostra, infatti, che le azioni di net strike e di twitter storm non sono concepite come strumenti di sospensione della prestazione lavorativa, bensì come mezzi per interferire con l'operatività digitale del datore di lavoro, rallentandone le attività, bloccando un sito web aziendale o intasando un account social con messaggi critici. Questi fenomeni si collocano, dunque, al di fuori della categoria tradizionale dello sciopero, risultando difficilmente assimilabili anche a quelle azioni di protesta che la dottrina ha definito come "sussidiarie e collaterali"²⁹ all'astensione lavorativa.

Se si accetta l'analogia tra il blocco di un sito web e le forme di lotta storicamente impiegate nell'industria fordista, si potrebbe ravvisare una certa somiglianza tra il net strike e strumenti di lotta più tradizionali, quali il picchettaggio, il boicottaggio, il sabotaggio o il blocco delle merci. Tuttavia, l'applicazione analogica della giurisprudenza formatasi su tali fattispecie risulta complessa, sia per l'eterogeneità delle situazioni, sia per l'intrinseca obsolescenza di molte delle pronunce in materia. In particolare, il tentativo di equiparare il net strike a forme di sabotaggio evoluto o di replicare nel contesto digitale le distinzioni giurisprudenziali elaborate per il picchettaggio impeditivo e persuasivo appare forzato e giuridicamente problematico e, di conseguenza, poco percorribile..

Certamente, nei casi più gravi, laddove l'azione sindacale assuma i caratteri di un'invasione digitale volta a provocare un'interruzione dell'attività produttiva, il net strike potrebbe presentare punti di contatto con il sabotaggio informatico. Laddove l'attacco informatico sia finalizzato, invece, al turbamento del normale svolgimento delle attività lavorative e al danneggiamento degli asset aziendali, si potrebbe persino ipotizzare una riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 508, comma 2, c.p., qualora il sito web o il profilo social dell'impresa possano essere qualificati come strumenti destinati alla produzione. Tuttavia, una simile interpretazione necessiterebbe di un'analisi caso per caso da parte della magistratura del lavoro, la quale sarebbe inevitabilmente chiamata a valutare la proporzionalità dell'azione, la sua capacità di provocare un danno grave e irreversibile all'immagine e all'operatività dell'impresa, nonché l'eventuale violazione dei diritti dei lavoratori non aderenti alla protesta.

²⁹ Così, F. BORGOGELLI, *Sciopero e modelli giuridici*, cit., p. 38.

Un ulteriore elemento di rilevanza giuridica è rappresentato dall'impatto dell'azione sindacale su soggetti terzi, in particolare clienti e utenti che si avvalgono dei servizi digitali dell'impresa. Se l'interruzione di un sito web aziendale ostacolasse l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, ciò potrebbe determinare profili di illiceità ulteriori, con potenziali ricadute sia in sede penale che disciplinare. Analogamente, l'integrazione di fattispecie di reato previste dalla legislazione anti-hacker (artt. 615-ter, 615-quater e 615-quinquies c.p.) potrebbe determinare conseguenze giuridiche rilevanti per i partecipanti al net strike, rendendo impraticabile qualsiasi forma di automatismo che colleghi la legittimità sindacale dell'azione alla sua insindacabilità sotto il profilo disciplinare³⁰.

Infine, un'attenzione particolare deve essere riservata al danno reputazionale arrecato all'impresa, il quale, nel caso del twitter storm, rappresenta non un effetto collaterale, bensì l'obiettivo primario dell'azione. In tali ipotesi, la valutazione della liceità dell'iniziativa dovrà necessariamente passare attraverso il filtro del diritto di critica sindacale, con particolare riferimento ai criteri della continenza formale e sostanziale³¹. Se l'azione contestataria rimane entro i limiti di un legittimo esercizio della libertà di espressione e si mantiene nell'ambito di un conflitto sindacale fisiologico, essa potrà godere di una tutela più ampia. Diversamente, qualora il danno d'immagine non sia riconducibile a una matrice sindacale e si configuri come un attacco arbitrario da parte di singoli lavoratori, troveranno applicazione i principi generali in materia di rapporto fiduciario e obblighi di correttezza, con conseguenze potenzialmente sanzionatorie per gli autori delle condotte lesive.

Per concludere, va sottolineato come le nuove forme di conflitto sindacale emerse nell'era digitale fanno emergere in tutta evidenza la necessità di un aggiornamento del quadro normativo vigente, al fine di garantire una tutela efficace dei diritti dei lavoratori e di preservare l'efficacia delle azioni collettive, operando, a sommesso parere di chi scrive, verso tre direttive. La prima attraverso il riconoscimento e il varo di una disciplina sulle nuove forme di protesta digitale, come il net strike e il twitter storm, definendo chiaramente i limiti e le modalità di esercizio legittimo di tali azioni, al fine di conciliare il diritto di sciopero con la tutela degli interessi aziendali e della collettività; la seconda, attraverso l'adattamento della normativa sullo sciopero alle specificità dello smart working, prevedendo

³⁰ Sul punto già, L. FORNI – T. VETTOR, *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Giappichelli, Torino, 2018 e, più di recente, M. IASELLI – V. IASELLI, *Nuove tecnologie, sicurezza e protezione dati*, Giuffrè, Milano, 2024 e E. BATTELLI – T. CUFFARO, *Codice della privacy*, Giuffrè, Milano, 2025.

³¹ P. LAMBERTUCCI, *Brevi note sul diritto di critica del rappresentante sindacale*, in *Arg. dir. lav.*, 2020, 1, p. 15; F. D'AVERSA, *Il diritto di critica (anche sindacale) nell'epoca dei "Social Media"* e degli altri sistemi di interazione sociale, in *Labour & law issues*, 2019, 2, p. 46; M. CARVELLO, *Critica sindacale: tra legittimo esercizio e diritto alla permalosità*, in *Lav. giur.*, 2017, 4, p. 368; D. IARUSSI, *Il delicato confine "sostanziale" tra diritto di critica sindacale, espressioni diffamatorie e condotta antisindacale: spunti di riflessione*, in *Arg. dir. lav.*, 2009, 2, p. 584; T. SCHIAVONE, *I confini del diritto di critica sindacale*, in *Riv. giur. lav.*, 2008, 1, p. 249.

misure che impediscono al datore di lavoro di neutralizzare l'effetto delle astensioni collettive attraverso la flessibilità organizzativa. Ciò potrebbe includere l'introduzione di disposizioni che vietino il recupero delle ore non lavorate a causa dello sciopero o che riconoscano forme alternative di protesta compatibili con le caratteristiche del lavoro agile. La terza, attraverso la promozione del dialogo sociale e della contrattazione collettiva, strumenti questi da considerarsi come privilegiati per la regolazione delle nuove forme di conflitto digitale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

- AA.VV., *Net Strike. No copyright. ET. Pratiche antagoniste nell'era telematica*, Venezia, 1996.
- ALVINO I., *Il diritto di sciopero e i suoi limiti. Il commento*, in *Lav. giur.*, 2008, 8, p. 829.
- BELLAVISTA A.– SANTUCCI R., *Tecnologie digitali, poteri datoriali e diritti dei lavoratori*, Giappichelli, Torino, 2022.
- BATTELLI E. – CUFFARO T., *Codice della privacy*, Giuffrè, Milano, 2025.
- BAVARO V., *Lo sciopero e il diritto fra innovazione, tradizione e ragione pratica*, in *Lav. dir.*, 2015, 2, p. 285.
- BORGOGELLI F., *Sciopero e modelli giuridici*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 39.
- BRANCA G., *Riflessioni sullo sciopero economico*, in *Dir. lav.*, 1968, p. 151.
- CALAMANDREI P., *Significato costituzionale del diritto di sciopero*, in *Riv. giur. lav.*, 1952, 221 ss.
- CARINCI F., *Il diritto di sciopero: la nouvelle vague all'assalto della titolarità individuale*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2009, 123, p. 423.
- CARINCI F., *Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1971.
- CARUSO B., *Il conflitto collettivo post-moderno: come si adegua il diritto del lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2002, 93, p. 93.
- CARUSO B., *La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e re-intermediazione*, in *Working Paper C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, n. 326, 2017.
- CARVELLO M., *Critica sindacale: tra legittimo esercizio e diritto alla permalosità*, in *Lav. giur.*, 2017, 4, p. 368.
- CIUCCIOVINO S., *Lavoro digitale e tutela collettiva*, in *Dir. rel. ind.*, 2018, p. 1043.
- CONTRERAS NAVIDAD S., *El derecho de reunión virtual*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016.
- DAUBLER W., *La rappresentanza degli interessi dei lavoratori al di là della contrattazione collettiva*, in *Lav. dir.*, 2015, 101.
- D'AVERSA F., *Il diritto di critica (anche sindacale) nell'epoca dei "Social Media" e degli altri sistemi di interazione sociale*, in *Labour & Law Issues*, 2019, 2, p. 46.

- FAIOLI M., "Jobs App", "Gig economy" e sindacato, in *Riv. giur. lav.*, 2017, 2, p. 291.
- FALERI C., "Social network" e nuove modalità di autotutela degli interessi collettivi, in *Labor*, 2023, 3, p. 229.
- FERRARI P., *Remotizzazione del lavoro e nuove frontiere del conflitto collettivo*, in M. MARTONE (a cura di), *Il lavoro da remoto. Per una riforma dello smart working oltre l'emergenza.*, La Tribuna, Milano, 2020, p. 183 e ss., sp. 190 e 191.
- FERRARI P., *Lavoro da remoto e conflitto collettivo durante e oltre la pandemia*, in Quaderni della Commissione di Garanzia Scioperi, Roma, 2021, p. 20.
- FORLIVESI M., *Sindacato e lavoratori digitali: organizzazione, rappresentanza, contrattazione*, in *Ec. soc. reg.*, 2019, 1, p. 31.
- FORLIVESI M., *Alla ricerca di tutele collettive per i lavoratori digitali: organizzazione, rappresentanza, contrattazione*, in *Labour & law issue*, 2018, 1.
- FORNI L. – VETTOR T., *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Giappichelli, Torino, 2018.
- GAETA L., *Le teorie dello sciopero nella dottrina italiana. Una guida alla lettura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, p. 139 ss.
- GAROFALO D., GENOVIVA P., *Lo sciopero*, Giappichelli, Torino, 1984, pp. 305.
- R. GARCÍA, *¿El derecho de reunión virtual?, ¿Netstrike? o ¿Cibermanifestación? análisis jurídico*, in *X Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica: Madrid (España) 22, 23 y 24 de noviembre de 2018*, Antonio Fernández de Buján y Fernández (dir.), Vol. 1, 2019, p. 267.
- GOTTLIEB TARAS D., BENNETT J.T., TOWNSEND A.M., *Information Technology and the world of work*, Routledge, Londra, 2017.
- HODDER A., HOUGHTON D., *Union use of social media: a study of the University and College Union on Twitter*, in *New Technology, Work and Employment*, 2015, 3, p. 173.
- IARUSSI D., *Il delicato confine "sostanziale" tra diritto di critica sindacale, espressioni diffamatorie e condotta antisindacale: spunti di riflessione*, in *Arg. dir. lav.*, 2009, 2, p. 584.
- IASELLI M.– IASELLI V., *Nuove tecnologie, sicurezza e protezione dati*, Giuffrè, Milano, 2024
- LA TEGOLA O., *Il conflitto collettivo nell'era digitale*, in *Dir. rel. ind.*, 2020, 2, p. 638.
- LAMBERTUCCI P., *Bravi note sul diritto di critica del rappresentante sindacale*, in *Arg. dir. lav.*, 2020, 1, p. 15.
- LASSANDARI A., *La tutela collettiva del lavoro nelle piattaforme digitali: gli inizi di un percorso difficile*, in *Labour & law issues*, 2018, p. XVII.
- MAINARDI S., *Rivoluzione digitale e diritto del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 2020, 2, p. 341.
- MAIO V., *Attualità del crumiraggio*, in *Arg. dir. lav.*, 2011, p. 523.

- MAIO V., *Sciopero e conflitto nel lavoro digitale. Osservazioni in tema di net strike, twitter storm e off simultaneo degli smart workers*, in *federalismi.it*, 2022, 17, p. 147.
- MAIO V., *Il diritto del lavoro e le nuove sfide della rivoluzione robotica*, in *Arg. dir. lav.* 2018, p. 1415 e ss., sp. 1439.
- MARAZZA M., *Diritto sindacale contemporaneo*, Giappichelli, Milano, 2022, p. 164.
- MARIUCCI L., *Il conflitto collettivo nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Gior. dir. lav. rel. ind.*, 1989, p. 1 ss.
- MICOZZI F. P., *Sicurezza informatica. Obblighi e responsabilità dopo il recepimento della NIS2 e la L. 90/2024*, Giappichelli, Milano, 2024.
- NICOSIA G., *La sostenibile leggerezza del confine tra sciopero e astensione collettiva dei lavoratori autonomi*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, 1, p. 121.
- ORLANDINI G., *Conflitto collettivo*, in *Enc. dir.*, 2016, p. 95.
- PESSI A., *Unità sindacale e autonomia collettiva*, Giappichelli, Torino, 2007.
- PIETROPAOLI S., *Informatica criminale. Diritto e sicurezza nell'era digitale*, Torino, 2022.
- PIROZZOLI A., *La libertà di riunione in Internet*, in *Dir. inform.*, 2004, 4-5, p. 595-605.
- ROTA A., *Il web come luogo e veicolo del conflitto collettivo: nuove frontiere della lotta sindacale*, in P. TULLINI (a cura di), *Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 197-212.
- ROTA A., *Tecnologia e lotta sindacale*, in *Labour & law issues*, 2019, p. 198.
- SANTONI F., *La libertà e il diritto di sciopero*, in *Conflitto, concertazione e partecipazione*, a cura di F. LUNARDON, in *Trattato di Diritto del Lavoro*, dir. M. PERSIANI, F. CARINCI, Cedam, Padova, 2011, p. 54.
- SCHIAVONE T., *I confini del diritto di critica sindacale*, in *Riv. giur. lav.*, 2008, 1, p. 249.
- SCIARRA G., *Un confronto a distanza: il diritto di sciopero nell'ordinamento globale*, in *Pol. dir.*, 2012, 2/3, p. 213.
- SCIOTTI R., *Realtà digitale e nuove dinamiche del conflitto collettivo*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2019, 2/3, p. 273.
- TAMPIERI A., *La trasformazione digitale ed organizzativa del lavoro e il rilancio dei processi di apprendimento permanente del lavoratore*, in *Mass. giur. lav.*, 2021, 3, p. 647.
- TASCON LOPEZ R., *El esquirolaje tecnológico*, Aranzadi, 2018, 125.
- VELASCO M., *Redes sociales, lo público y lo político en construcción*, in *Rev. lat. com.*, 2013, 121, p. 82.
- VIANA M. T., *De la huelga al boicot: los varios significados y las nuevas posibilidades de las luchas obreras*, in *Dir. mer. lav.*, 2024, 1, p. 321.